

COMUNE DI ARCUGNANO

STATUTO

APPROVATO CON DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 67 DEL 25 GIUGNO 1991 E N. 94 DEL 15 OTTOBRE 1991.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 19 MARZO 1995.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 21 OTTOBRE 1999.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DELL'11.07.2006

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Oggetto dello Statuto

1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Arcugnano in attuazione della Legge 8 giugno 1990, n. 142, "Ordinamento delle autonomie locali".
2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla Legge vengono attuati con appositi regolamenti.

ART. 2

Finalità e obiettivi dell'azione comunale

1. Il Comune di Arcugnano svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali, nonché quelle che ritenga di interesse della

propria comunità, al fine di valorizzare la persona, secondo i principi della solidarietà dettati dalla Costituzione.

2. Ispira la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.
3. Il Comune di Arcugnano si propone, in particolare, di perseguire le seguenti finalità: la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali e ambientali, la salvaguardia del territorio e delle tradizioni storiche, culturali e religiose, la promozione di un equilibrato sviluppo per garantire una migliore qualità della vita dei cittadini.

ART. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Veneto, con l'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, nel rispetto delle diverse sfere di autonomia.
4. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla Legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili.

ART. 4

Stemma e gonfalone

1. Lo stemma del Comune è rappresentato, come da D.P.R. in data 1.11.60, da: "D'azzurro, a due monti di verde sorgenti da uno specchio

d'acqua e sostenenti ciascuno una torre, quella di destra pentagonale e quella di sinistra quadra, poste di tre quarti, aperte e finestrate del campo, merlate alla guelfa, il tutto al naturale. Ornamenti esteriori da Comune”.

2. Il gonfalone del Comune è costituito da: “Drappo di colore azzurro”, con incluso lo stemma comunale.
3. L'uso dei simboli comunali è disciplinato dal regolamento.

ART. 5

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune è costituito da: Arcugnano, Fimon, Lapio, Perarolo, Pianezze, S. Agostino, Torri, Villabalzana.
2. La sede comunale è ubicata in località Torri.
3. Gli Uffici comunali possono essere ubicati anche in altre località.
4. Gli organi del Comune, in particolari circostanze, possono essere convocati anche in luoghi diversi dalla sede, nell'ambito del territorio comunale, previa adozione di apposita deliberazione e con adeguata pubblicizzazione.

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE I

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 6

Diritti dei Consiglieri

1. Sono inerenti al mandato di ciascun Consigliere:
 - a) il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;
 - b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
 - c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.
2. Per l'esercizio dei loro diritti i Consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario Comunale anche in vista di eventuali sopralluoghi.
3. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio dei diritti dei Consiglieri.

ART. 7

Doveri dei Consiglieri Comunali

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità, alla quale risponde e ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuoverne il benessere.
2. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali siano membri.

ART. 8

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati di almeno tre componenti, ed eleggono il loro capigruppo.
2. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno solo o due Consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
3. I Capigruppo si riuniscono in Conferenze dei Capigruppo.

4. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabilite dal Regolamento, come pure il funzionamento della conferenza dei Capigruppo.

ART. 9

Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni del Consigliere comunale sono presentate al Consiglio.
2. Sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e diventano efficaci subito dopo la surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

SEZIONE II

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 10

Lavori del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. E' convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:
 - convalida degli eletti;
 - comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
 - discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.
3. Il Consiglio Comunale deve essere convocato almeno due volte l'anno per l'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi.
4. Dev'essere inoltre riunito entro 60 giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa.

5. Il consiglio deve essere riunito entro 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri – e/o il Sindaco.
6. Almeno una volta l'anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione che risultano dalla relazione della Giunta.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

ART. 11

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato in via ordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.
2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.
3. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 2 è ridotto a 24 ore.
4. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante il messo comunale o di conciliazione;
 - b) mediante telegramma o raccomandata;
 - c) mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta;
 - d) mediante modalità equipollenti, previste dal regolamento.

ART. 12

Ordine del giorno delle sedute

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno .
2. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco, secondo le modalità previste dal regolamento, sentita la conferenza dei capigruppo.

3. Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.
4. Gli atti relativi agli oggetti posti all'ordine del giorno, ivi compresi i pareri delle Commissioni Consiliari, sono depositati presso l'ufficio del Segretario Comunale almeno due giorni liberi prima della seduta.
5. In caso di convocazione d'urgenza gli atti dovranno essere depositati nell'ufficio del Segretario Comunale contemporaneamente alla notifica dell'avviso ai Consiglieri Comunali.

ART. 13

Publicità delle sedute e durata degli interventi

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce in quali casi il Consiglio Comunale si riunisce in seduta segreta.
3. Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei Consiglieri, nonché la partecipazione alla seduta, con funzioni consultive, di rappresentanti di enti, aziende e istituzioni dipendenti, nonché di esperti e di rappresentanti di associazioni iscritte nell'albo dell'associazionismo.

ART. 14

Voto palese e segreto

1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio del Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche e morali del Consigliere.
2. Il regolamento stabilisce i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese.

ART. 15

Maggioranza richiesta per la validità delle sedute

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei Consiglieri in carica.

ART. 16

Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che maggioranze qualificate siano espressamente richieste da norme di legge o regolamenti, e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti, di cui al successivo articolo.

ART. 17

Astenuti e schede bianche e nulle

1. Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna nel caso di votazione segreta.
3. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi non si considerano nel numero dei votanti ai fini della maggioranza necessaria per la approvazione della deliberazione.
5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, al fine di determinare la maggioranza.

ART. 18

Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

ART.19

Disposizioni generali sulle commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, la natura del parere, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Gli organi ed uffici del Comune, di enti, aziende, istituzioni e strutture da esso dipendenti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle Commissioni consiliari e ad esibire loro gli atti e i documenti di cui sono in possesso rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la Legge ne vieti la divulgazione.
4. Il regolamento disciplina l'attuazione delle disposizioni sulle commissioni consiliari.

ART.20

Commissione consiliare per lo Statuto e i regolamenti

1. Il Consiglio istituisce una Commissione consultiva permanente per l'aggiornamento e il riesame dei regolamenti comunali e dello Statuto, la quale provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità.

2. La Commissione può provvedere, altresì, a predisporre i progetti di regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio, tra i quali, in particolare, quelli per l'attuazione dello Statuto e delle disposizioni della Legge 8 giugno 1990 n.142 e della Legge 7 Agosto 1990 n.241, sul procedimento amministrativo e l'accesso ai documenti amministrativi.

ART.21

Commissione consiliare sulla gestione economica interna

1. Il Consiglio comunale può istituire una commissione consiliare permanente sulla gestione economica interna del Comune.
2. La commissione può richiedere dati e informazioni al revisore dei conti o al collegio dei revisori, indicando temi di verifica e segnalando al Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale questioni di particolare rilevanza attinenti alla gestione.
3. La commissione riferisce al Consiglio Comunale periodicamente, secondo le disposizioni del Regolamento.

ART.22

Rappresentanza delle minoranze

1. Quando una norma richieda che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procede con voto limitato, secondo le modalità stabilite dal regolamento, salvo diverse disposizioni di Legge.

ART. 23

Regolamento interno

1. Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale e le sue modifiche sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
2. Detto regolamento può prevedere l'istituzione di Commissioni consultive di cui possono far parte anche persone non ricoprenti la carica di Consigliere Comunale.

CAPO II LA GIUNTA

SEZIONE I FORMAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ART. 24

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n.5 assessori, fra cui un vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ART. 25

Incompatibilità

1. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
2. Nessuno può ricoprire la carica di assessore per più di due mandati consecutivi.
3. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto.

4. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

ART.26

Indirizzi generali di governo

1. La proposta degli indirizzi generali di governo è depositata a cura del Sindaco, presso l'ufficio del Segretario comunale almeno 5 giorni prima della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva alle elezioni.
2. Ciascun consigliere può prendere visione ed ottenere copia del documento.
3. La proposta è illustrata al Consiglio dal Sindaco.
4. Dopo l'esposizione del Sindaco, viene aperto il dibattito che si conclude con l'approvazione degli indirizzi generali del governo.

ART. 27

Dimissioni, decadenza

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.
4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio e si considerano presentate il giorno stesso.
6. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

ART. 28

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'Ufficio del Segretario comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

ART. 29

Competenze generali della Giunta

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune.
2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo statuto non attribuiscano al Sindaco, al Segretario o ai dirigenti.
3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
5. Riferisce annualmente al consiglio sulla sua attività.

ART. 30
Attribuzioni

1. Sono pertanto attribuiti alla Giunta:
 - a) l'adozione delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative agli atti fondamentali ad esso riservati dalla legge;
 - b) l'adozione di provvedimenti generali inerenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale e lo scaglionamento nel tempo del piano annuale delle assunzioni licenziato dal Consiglio;
 - c) la determinazione dei modelli di rilevazione del controllo economico della gestione;
 - d) le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge;
 - e) la presentazione di una relazione annuale al Consiglio in occasione della discussione del conto consuntivo;
 - f) la determinazione delle tariffe di canoni, tributi e servizi;
 - g) le proposte di rettifiche IRPEF;
 - h) le determinazioni in materia toponomastica;
 - i) le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dall'amministrazione comunale;
 - j) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi limitatamente alla locazione di immobili ed alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) l'indicazione delle priorità relative ai programmi in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti;
 - m) l'erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi non vincolati dalla legge o da norme regolamentari;
 - n) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni.

ART. 31

Adunanze e deliberazioni

1. La convocazione della Giunta comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta Comunale possono essere invitati tutti coloro che la Giunta Comunale ritenga opportuno sentire.
3. Si applicano alla Giunta Comunale le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio Comunale circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute e per l'approvazione delle deliberazioni, il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.
4. Le deliberazioni della Giunta Comunale sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

CAPO III

IL SINDACO

ART. 32

Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, e rappresenta la Comunità.

ART.33

Attribuzioni

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale del Comune;

- b) sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività amministrative, impartendo direttive al Segretario;
- c) nomina la giunta e può revocare i componenti;
- d) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
- e) nomina i responsabili di uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali;
- f) promuove la conclusione di accordi di programma;
- g) determina gli orari di apertura al pubblico di uffici, servizi ed esercizi per cui ha competenza nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge;
- h) rilascia le concessioni edilizie;
- i) convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale;
- k) acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all'ente, informazioni ed atti anche riservati;
- m) esercita le funzioni di ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.

ART. 34

Incarichi e deleghe agli Assessori

1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale.
2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla Legge.
3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento e devono essere comunicate al Consiglio Comunale.
4. La delega non comprende il potere di emettere ordinanze.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

ART.35

Astensioni obbligatorie

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini fino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3. L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale.

ART.36

Decadenza

Il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza del Consigliere Comunale e dell'Assessore per assenze non giustificate dalle sedute dei rispettivi collegi ai sensi di legge.

ART. 37

Nomine

1. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge.
2. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 38

Accesso agli atti e partecipazione al procedimento

1. In attuazione alle disposizioni delle leggi 8 giugno 1990 n.142 e 7 agosto 1990 n.241 i cittadini singoli o associati hanno il diritto di accesso agli atti e alle informazioni secondo regolamento.
2. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli organismi di partecipazione all'azione del Comune, è assicurata l'informazione con iniziative dirette dell'Amministrazione o con l'utilizzo di altri mezzi.
3. Sono assicurate forme di partecipazione del cittadino interessato nel procedimento per l'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
4. L'avvio del procedimento è comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge devono intervenire e a quanti, individuati o facilmente individuabili, possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale. Ogni altro soggetto cui possa derivare pregiudizio dal procedimento nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento stesso.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'Amministrazione provvede a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo, come disciplinate dal regolamento.
6. Nella comunicazione di cui ai precedenti commi sono indicati: l'oggetto del procedimento, l'ufficio e la persona responsabile di detto procedimento, l'ufficio in cui prendere visione degli atti, il termine per la presentazione di osservazioni e l'apertura del contraddittorio, il termine e l'autorità cui indirizzare il ricorso in sede giurisdizionale amministrativa. Sono pure indicate le facoltà inerenti alla conclusione

di accordi sui contenuti discrezionali del provvedimento o in sostituzione dello stesso.

7. Il Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

ART.39

Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza secondo le modalità stabilite dal regolamento le libere forme associative e di volontariato, nonché le espressioni associative di categorie sociali, economiche e professionali.
2. Il Comune agevola gli organismi associativi di particolare interesse collettivo con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla Giunta Comunale o dal Consiglio Comunale o dalle commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
4. Il Comune, assicura pure alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali, assicura l'accesso alle strutture e ai servizi.
5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero, ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.

7. Il Consiglio Comunale, ai fini sopraindicati, stabilisce che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta di idonea contabilità, siano iscritte in un Albo dell'Associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune.

ART.40

Consultazione della popolazione del Comune

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di interesse locale.
2. La consultazione viene promossa dalla Giunta Comunale oppure è richiesta da almeno il 30 per cento della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di un quartiere, oppure singole categorie o gruppi sociali.
4. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva, la conduzione democratica dell'assemblea, e la corretta gestione di altre forme di consultazione.
5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.
6. Il mancato recepimento dell'esito della consultazione deve essere motivato.

ART.41

Referendum consultivo

1. In materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un'unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie: tributi e tariffe, provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.
4. Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
5. Il quesito referendario è richiesto dal 15 per cento di cittadini residenti nel Comune ed aventi diritto al voto.
6. Spetta al Consiglio Comunale deliberare con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati sulla inammissibilità del referendum ai sensi dei precedenti commi.
7. Il regolamento disciplina lo svolgimento del referendum ivi compreso: le modalità di proposizione del quesito , i tempi ed i modi di raccolta delle sottoscrizioni, la convocazione degli elettori e la costituzione dei seggi.
8. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.
9. Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.
10. Il mancato recepimento dell'esito referendario deve essere deliberato, con adeguata motivazione, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART.42

Promozione di associazioni, di comitati e di consulte

1. Il Comune può promuovere la formazione di associazioni o di comitati, anche su base di quartiere o di frazione, per la gestione dei servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della cultura, dello sport, del tempo libero, della sanità, dell'assistenza e della gestione del territorio.
2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'Amministrazione.
3. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni.
4. Gli Assessori che hanno competenza nel campo del sociale (cultura, sport, assistenza, ecc.) possono avvalersi nell'adempimento dei loro compiti dell'apporto delle Consulte, organismi che secondo quanto previsto in apposito regolamento coordinano le attività delle varie Associazioni che operano in quel settore.
5. L'elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.

ART. 43

Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati.

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione al primo Consiglio Comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.
4. Il regolamento disciplina l'attuazione di quanto previsto nei commi precedenti.

ART.44

Difensore Civico

1. Al fine di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'Amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio Comunale nomina, con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, il Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico resta in carica per la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto, è rieleggibile per un ulteriore mandato e resta in carica fino all'insediamento del successore, che deve essere eletto entro 60 giorni dalla elezione del Sindaco e della Giunta Comunale.
3. E' compito del Difensore Civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.
4. E' dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore Civico motivate risposte di rispettiva competenza .
5. Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore, non ricoprire cariche elettive, avere il diploma di laurea, adeguata esperienza e/o conoscenza amministrativa e notoria stima pubblica a garanzia di indipendenza. Ai fini della nomina si applicano al Difensore civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il Consigliere Comunale. Inoltre è condizione di incompatibilità l'esercizio di qualsiasi carica elettiva pubblica e di qualsiasi attività retribuita a favore del Comune o degli enti, aziende e istituzioni dipendenti o vigilati o sovvenzionati dal Comune.

6. Il Consiglio Comunale può revocare il Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per al elezione.
7. Il Regolamento disciplina il funzionamento dell'istituto, la sua dotazione ed i suoi rapporti con gli organi e le strutture comunali.

ART. 45

Difensore Civico e competenza sovracomunale

1. Qualora più Comuni si accordino per nominare un'unica persona a Difensore Civico a competenza sovracomunale non si procede alla nomina del Difensore Civico comunale ai sensi del precedente articolo 43.
2. Il candidato è designato con voto unanime dall'assemblea dei Sindaci interessati.
3. Il candidato viene eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 del Consiglio Comunale.
4. I rapporti tra Comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione.
5. Restano ferme, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nel precedente articolo.

TITOLO IV

UFFICI E SERVIZI

CAPO I

UFFICI

ART. 46

PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme dello Statuto e del Regolamento, è articolata in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e la individuazione delle relative responsabilità.

2. Il responsabile dell'unità organizzativa, nel rispetto della professionalità dei dipendenti, ne organizza il lavoro secondo criteri di efficienza, efficacia e correttezza amministrativa.
3. Il Regolamento può prevedere l'organizzazione dell'attività comunale per obiettivi, con analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro.

ART. 47

Il Segretario Comunale

1. L'attività gestionale dell'ente è affidata al Segretario comunale che la esercita avvalendosi della struttura comunale, in base agli indirizzi del Consiglio Comunale in attuazione delle determinazioni della Giunta Comunale e delle direttive del Sindaco dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto, svolgendo altresì funzioni di cui all'art.51 della Legge 8 giugno 1990 n.142, attribuite ai dirigenti.
2. Il Segretario Comunale, nel rispetto della Legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi, cura l'attuazione dei provvedimenti degli organi elettivi ed è responsabile, sotto il profilo della legittimità, delle deliberazioni.
3. In tale attività si avvale dell'opera dei funzionari Capi Settore, responsabili delle varie unità organizzative, ai quali affida l'istruttoria e l'esecuzione dei provvedimenti.
4. Il Segretario Comunale compie gli atti, anche a rilevanza esterna, a lui attribuiti dalla Legge, dallo Statuto e da altre fonti normative ivi compreso il rogito degli atti e contratti nell'esclusivo interesse del Comune.
5. I poteri attribuiti dalla Legge ai dirigenti spettano, in assenza di questi, in via generale al Segretario Comunale e la stipulazione dei contratti anche al Sindaco.

6. E' facoltà del Segretario Comunale delegare ai funzionari comunali, q.f.VIII DPR n.333/1990, l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni di cui al decreto legislativo n.29 del 03.02.1994, art.16.

ART. 48

Vicesegretario

1. Il Comune ha un Vicesegretario, nominato dal Consiglio Comunale tra i responsabili di maggior livello funzionale delle unità organizzative.
2. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
3. La nomina a Vicesegretario richiede il possesso del titolo di studio necessario per accedere alla carriera di Segretario Comunale.

ART. 49

Incarichi a tempo determinato

1. Spetta alla Giunta Comunale, nel rispetto degli atti fondamentali e degli indirizzi del Consiglio Comunale, deliberare per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, l'affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità, con le modalità previste dal regolamento.

ART. 50

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto.

CAPO II
SERVIZI

ART. 51

Finalità e modalità di gestione dei pubblici servizi

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di Legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la forma di gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla Legge.

ART. 52

Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende speciali e di
istituzioni

(SOPPRESSO)

ART. 53

Istituzioni per l'esercizio di servizi sociali
(privi di rilevanza industriale)

1. L'istituzione per la gestione dei servizi sociali privi di rilevanza industriale viene istituita dal Consiglio Comunale che approva il Regolamento costitutivo.

2. Il Regolamento stabilisce il numero da un minimo di tre ad un massimo di sette dei Consiglieri di Amministrazione del Consiglio di Amministrazione che reggerà l'Istituzione nominabili anche tra gli Assessori Comunali, i Consiglieri Comunali e il Sindaco, il regolamento può stabilire che i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione siano nominati esclusivamente tra gli Assessori Comunali.
3. I membri del consiglio di amministrazione restano in carica per la durata del Consiglio Comunale che li ha espressi, sono rieleggibili e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei loro successori.
4. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i Consiglieri Comunali, estendendosi all'istituzione, in quanto compatibile, ogni riferimento normativo riguardante il Comune.
5. La Giunta Comunale, in attuazione degli indirizzi del Consiglio Comunale, può emanare direttive al consiglio di amministrazione dell'istituzione.
6. Il Consiglio di amministrazione della istituzione, sentita la Giunta comunale, può nominare direttore dell'istituzione medesima il Segretario Comunale, un dipendente comunale, ovvero anche una persona esterna all'Amministrazione, in base a pubblico concorso o contratto a tempo determinato.
7. L'amministrazione e la gestione della istituzione, la vigilanza ed i controlli sulla stessa sono disciplinati da apposito regolamento comunale.

ART. 54

Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la costituzione.
2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà provvedere che almeno un membro del Consiglio di amministrazione e del collegio

sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art.2458 del Codice Civile.

3. Il Comune inoltre può partecipare ad altre società di capitale.

ART.55

Promozione di forme associative e di cooperazione
tra amministrazioni pubbliche.

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.

ART. 56

Rappresentanza del Comune presso società
di capitali e strutture associative

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e delle strutture associative è il Sindaco o una persona da esso delegata.

ART.57

Amministratori e sindaci di nomina comunale
e rappresentanti comunali

1. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali devono uniformarsi gli amministratori e sindaci di nomina comunale e i rappresentanti del Comune nelle società di capitali e nelle strutture associative.

2. La Giunta Comunale esercita la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al comma precedente e riferisce annualmente al Consiglio Comunale.
3. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione statutaria devono essere conformi a una precedente deliberazione del Consiglio Comunale.

TITOLO V FINANZE E CONTABILITA'

ART. 58

Controllo economico interno della gestione

1. Il controllo economico interno è svolto dal revisore dei conti o dal collegio dei revisori.
2. Il bilancio del Comune, in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla Legge, può essere strutturato secondo forme che consentano tecniche di controllo economico di gestione.
3. I regolamenti che danno esecuzione al presente Statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l'espletamento del controllo economico della gestione.

ART. 59

Revisore dei conti o collegio dei revisori dei conti

1. Il Revisore dei conti o il Collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.
2. Esercita il controllo di gestione esaminando, in particolare, il raggiungimento di obiettivi e di standard.
3. Il Revisore dei conti o il Collegio dei revisori dei conti ha la collaborazione del Segretario Comunale e del responsabile della contabilità, che provvedono a fornire informazioni e dati disponibili.

4. Il Revisore dei conti o il Collegio dei revisori dei conti, nell'esercizio delle sue funzioni, può acquisire documenti ed atti del Comune.
5. Può inoltre chiedere informazioni e chiarimenti ai dipendenti del Comune e ai rappresentanti di esso in aziende, istituzioni, società od altri organismi.
6. Il Sindaco può invitare il Revisore dei conti o il Collegio dei revisori alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale. In tal caso, se richiesto da chi ha la presidenza della riunione, fornisce spiegazioni sulla propria attività.
7. Il Revisore dei conti o il Collegio dei revisori, può domandare al Sindaco di effettuare comunicazioni al Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale.

ART. 60

Motivazione delle deliberazioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione specifica le redazioni, i rilievi e le proposte dei Revisori dei conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE

ART.61

Regolamenti comunali

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio Comunale delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, i regolamenti dallo stesso previsti, salvo quelli per i quali la Legge o lo Statuto stabiliscono termini diversi. Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

2. I Regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso, fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

ART. 62

Prima elezione del Difensore Civico

La prima elezione del Difensore Civico, dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla approvazione ed esecutività del competente regolamento.